

Bruxelles, 5 maggio 2026  
(OR. en)

8265/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0222 (COD)

---

---

EDUC 115  
JEUN 54  
SPORT 21  
SOC 198  
COMPET 439  
DIGIT 104  
ENV 364  
IA 84  
CODEC 691  
CADREFIN 193  
FIN 607

#### NOTA

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Erasmus+ per il periodo 2028-2034 e abroga i regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888 - <i>Orientamento generale parziale</i>

---

#### I. INTRODUZIONE

1. Il 16 luglio 2025 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Erasmus+ per il periodo 2028-2034 e abroga i regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888. Il regolamento proposto intende istituire il successore del programma Erasmus+ 2021-2027, riunendo nel contempo due programmi dell'Unione: Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà (ESC).

2. L'obiettivo generale del nuovo programma, individuato dalla Commissione, è contribuire a un'Europa resiliente, competitiva e coesa, favorendo un apprendimento permanente di alta qualità, migliorando le abilità e le competenze per la vita e il lavoro per tutti, promuovendo nel contempo i valori dell'Unione, la partecipazione democratica e sociale, la solidarietà, l'inclusione sociale e le pari opportunità, nell'UE e nel resto del mondo. Il nuovo programma viene annunciato come uno strumento fondamentale per realizzare l'Unione delle competenze, sviluppare lo spazio europeo dell'istruzione e sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea nei settori dell'istruzione e della formazione, comprese le relative agende settoriali.

## **II. LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI**

3. Il Parlamento europeo ha nominato Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI (PPE, PL) relatore per il fascicolo. La proposta è in attesa di una decisione della commissione competente del Parlamento.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere<sup>1</sup> il 22 gennaio 2026. In questa fase è in attesa il parere del Comitato delle regioni.

## **III. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO E DEI SUOI ORGANI PREPARATORI**

5. La proposta è stato oggetto di un intenso lavoro durante due presidenze. Durante la presidenza danese, il comitato dell'istruzione ha discusso la proposta in sei occasioni (17 luglio, 8 settembre, 17-18 settembre, 8-9 ottobre, 20 ottobre e 29 ottobre 2025). Sono stati elaborati due testi di compromesso e il 27 novembre 2025 è stata presentata al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.
6. La presidenza cipriota ha portato avanti i lavori della presidenza danese. Le discussioni sul fascicolo sono proseguite in seno al comitato dell'istruzione il 12 e 23 gennaio, il 5-6 e il 19-20 febbraio, il 2, il 12-13 e il 23-24 marzo, il 1° e il 15 aprile, sulla base di sei ulteriori testi di compromesso. Per agevolare i negoziati su elementi critici del progetto di regolamento, la presidenza ha presentato quattro documenti tematici (uno sul retaggio dell'ESC, due sulla governance e un quarto sulle borse di studio).

---

<sup>1</sup> Doc. SOC/842.

7. Il 29 aprile 2026 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo di compromesso che figura nel documento 8264/26. A seguito di una richiesta di cinque delegazioni, la presidenza ha deciso di aggiungere una definizione di "alleanze delle università europee" all'articolo 2 (definizione 20 nella nota allegata). Tutte le delegazioni hanno potuto sostenere il testo così modificato, ad eccezione di una delegazione che mantiene una riserva generale d'esame.

#### **IV. PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA**

8. La presidenza ritiene che il testo di compromesso riportato in allegato<sup>2</sup> raggiunga un giusto equilibrio tra le posizioni espresse dagli Stati membri sul futuro programma Erasmus+, rispondendo alle loro preoccupazioni e tenendo accuratamente conto delle loro opinioni.
9. Poiché la proposta di regolamento appartiene al pacchetto di proposte collegate al quadro finanziario pluriennale (QFP), tutte le disposizioni del testo che hanno implicazioni di bilancio o corrispondono agli elementi facenti parte dei negoziati orizzontali sul QFP sono state messe fra parentesi e sono pertanto escluse dall'orientamento generale parziale in attesa di ulteriori progressi sul QFP. Tali disposizioni, riportate fra parentesi quadre nel testo, riguardano i considerando 36 e 44, la durata del programma di cui all'articolo 1 (*Oggetto*), l'articolo 9 (*Bilancio*) e l'articolo 16, paragrafo 3 (*Informazione, comunicazione e diffusione*). L'opportunità di dotazioni indicative per settore del programma è stata discussa il 24 marzo 2026 in sede di gruppo ad hoc sul quadro finanziario pluriennale.

---

<sup>2</sup> Nel testo di compromesso figurante in allegato le modifiche alla proposta della Commissione (doc. 11748/25 - COM(2025) 549 final) sono sottolineate e le soppressioni sono indicate con [...]. Le modifiche alle suddivisioni dell'atto e ai relativi titoli indicati nella proposta della Commissione sono evidenziate con doppia sottolineatura.

10. Le **questioni chiave** contemplate dal compromesso della presidenza sono le seguenti:

a) **Governance**

In seguito al ripristino del comitato del programma (articolo 22 bis), è proseguito con costanza il rafforzamento del ruolo degli Stati membri nella governance del futuro programma, in risposta alla richiesta della maggior parte delle delegazioni di cambiare lo status quo e di ottimizzare il processo attraverso cui le nuove azioni ricevono finanziamenti. A seguito di intense discussioni è stato sviluppato un modello di governance completo, incentrato sui programmi di lavoro e sul controllo rafforzato da parte degli Stati membri (articolo 15 — *Programma di lavoro*). Stando a questo modello, sono previsti due tipi distinti di programmi di lavoro:

- i) un "programma di lavoro per le nuove azioni" per l'inclusione iniziale di nuove azioni in regime di gestione diretta; tutte queste azioni devono essere proposte dalla Commissione sulla base di criteri predefiniti (paragrafo 2, lettere a), b), c) e d));
- ii) il "programma di lavoro ordinario", mediante il quale le azioni possono continuare a ricevere finanziamenti dopo la loro attuazione iniziale previa valutazione da parte della Commissione, che esamina, tra l'altro, in quale misura tali azioni soddisfano gli obiettivi del programma e i criteri di cui al paragrafo 2.

Il concetto di "nuova azione" è definito all'articolo 2 (definizione di cui al punto 15 bis). È inoltre prevista una "clausola relativa alla mancanza di parere", conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. I considerando 46 bis, 46 ter e 46 quater completano la serie di disposizioni in materia di governance, il cui obiettivo è garantire il rafforzamento del controllo da parte degli Stati membri, come anche della prevedibilità e della trasparenza, preservando nel contempo la flessibilità.

b) **Retaggio dell'ESC**

Le delegazioni hanno espresso posizioni chiare sulla necessità di preservare il retaggio delle iniziative dell'ESC nel programma Erasmus+ dopo il 2027. Un documento tematico della presidenza ha facilitato le discussioni fornendo chiarimenti sul modo in cui gli elementi del programma "corpo europeo di solidarietà" sono integrati nell'attuale progetto di regolamento. Sono state apportate le pertinenti modifiche al paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 4 bis (*Gioventù*) al fine di includere disposizioni per le azioni attualmente attuate nell'ambito del programma "corpo europeo di solidarietà". La lettera c) del medesimo articolo fa riferimento alle attività di volontariato del "corpo europeo di solidarietà", comprese quelle del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, cosicché il retaggio di uno dei precedenti programmi sarà saldamente ancorato al futuro Erasmus+. La definizione di cui all'articolo 2, punto 17, e i considerando 20 e 48 sono intesi nello stesso senso.

c) **Visibilità di tutti i settori contemplati dal programma**

Muovendo dai lavori svolti durante il semestre precedente, la presidenza ha continuato a dare seguito alla richiesta delle delegazioni di porre in maggiore rilievo i settori della gioventù e dello sport. In seguito all'inserimento dei nuovi articoli 4 bis (*Gioventù*) e 4 ter (*Sport*), l'articolo 6 (*Cooperazione tra organizzazioni e istituti*) è stato suddiviso in paragrafi dedicati all'istruzione e alla formazione, alla gioventù e allo sport. Nell'articolo 7 (*Sostegno allo sviluppo delle politiche*), la lettera a) ha seguito la stessa riorganizzazione incentrata su settori.

d) **Paesi terzi associati al programma**

Il tema orizzontale contemplato dall'articolo 13 (*Paesi terzi associati al programma*) e il relativo considerando 46 sono stati oggetto di intense discussioni. Per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri in relazione al nuovo concetto di associazione parziale al programma, sono stati introdotti criteri specifici per categorie distinte di paesi terzi (articolo 13, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d)). In particolare, i paesi terzi soggetti all'associazione parziale al programma devono rispettare i valori dell'Unione ed è stato chiesto un unico modello di associazione parziale al programma per tutti i paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a), del medesimo articolo.

e) **Opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza**

La nuova iniziativa proposta dalla Commissione con il nome "borse di studio Erasmus+ in settori educativi strategici" (articolo 5, lettera a)) è stata discussa approfonditamente sotto i suoi molteplici aspetti (incidenza di bilancio sul programma, possibili fonti di finanziamento aggiuntive, valore aggiunto europeo, obiettivo e ambito di applicazione, livelli interessati del quadro europeo delle qualifiche, beneficiari, equilibrio geografico, ecc.). Un elemento significativo dei negoziati è stato l'appello collettivo a rafforzare il controllo da parte degli Stati membri e a coinvolgerli nella progettazione dell'azione. I punti di compromesso individuati dalla presidenza comprendono una nuova denominazione dell'azione (*opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza*), un ambito di applicazione adattato per l'articolo 5, lettera a), e disposizioni specifiche in materia di governance (articolo 15, paragrafi 3 e 6, nonché considerando 27, 46 ter e 46 quinquies), che rispecchiano la natura specifica dell'azione e le sue implicazioni potenzialmente significative.

Inoltre:

- è stato dato maggiore rilievo allo spazio europeo dell'istruzione (considerando 10 e 24 che integrano l'aumento di visibilità negli obiettivi del programma di cui all'articolo 3); l'Unione delle competenze è al centro di un considerando parallelo, il 24 bis;
- sono stati introdotti in tutto il testo riferimenti più forti ai valori dell'Unione (considerando 5, 15, 16, 18, 38 bis, 46 e articolo 13, paragrafo 4);
- è stata proposta un'architettura rielaborata del progetto di regolamento, data la necessità di offrire una struttura migliore intorno ai due pilastri ("opportunità di apprendimento per tutti" e "sostegno allo sviluppo delle capacità") e di fare maggiore chiarezza sulla distribuzione delle azioni in tutto il testo.

V. **CONCLUSIONE**

Si invita il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" a raggiungere un orientamento generale parziale sul testo che figura nell'allegato della presente nota.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il programma Erasmus+ per il periodo 2028-2034 e abroga i regolamenti (UE)  
2021/817 e (UE) 2021/888**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4,  
l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 214, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione deve sostenere e preparare i suoi cittadini, a partire dalla più tenera età, con le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per avere successo nell'apprendimento, nel lavoro e nella vita. A tal fine, l'Unione necessita di sistemi di istruzione e formazione di alta qualità che siano efficienti, agili, innovativi e inclusivi, in grado di coltivare, attrarre e trattenere talenti, di stare al passo con l'andamento e la portata delle trasformazioni in corso a livello sociale, digitale, ambientale ed economico, di rispondere alle sfide demografiche e al fabbisogno di competenze della società e dell'economia e di colmare le carenze in termini di competenze, anche [...] nei settori critici.
- (2) L'Unione è una comunità di valori radicati nella storia e nell'identità dell'Europa e sanciti dal trattato sull'Unione europea (TUE). La comprensione di tali valori, tra cui i diritti fondamentali e la democrazia, è una competenza fondamentale per la vita, essenziale per partecipare al dibattito politico e al processo decisionale. L'istruzione e la formazione, nonché le attività sportive e destinate ai giovani, concorrono a dotare i cittadini delle abilità e delle competenze necessarie per prosperare e partecipare attivamente e in modo significativo alla vita democratica e alla società in generale; aiutano inoltre le persone a entrare in contatto tra di loro e a difendere i valori condivisi.
- (3) L'Unione si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Tale valore universale guida le azioni dell'Unione e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali che le persone desiderano contribuire ad affrontare concretamente, segnatamente attraverso il volontariato.

- (4) È fondamentale che tutte le persone, a prescindere dal loro contesto personale, sociale, economico, geografico o culturale, abbiano la possibilità di partecipare a un'esperienza di mobilità all'estero sin dalla più tenera età, quando si formano valori e atteggiamenti e quando le persone sono più ricettive alle nuove esperienze [...]. L'esposizione precoce a contesti, culture, lingue e modi di vita diversi può contribuire ad abbattere gli stereotipi, promuovere la comprensione interculturale e infondere i valori del rispetto, della tolleranza e della solidarietà, contribuendo in tal modo a un'Europa più unita e [...] coesa.
- (5) Per costruire società inclusive, coese e resilienti e sostenere la competitività dell'Unione sono necessari investimenti in opportunità di apprendimento per tutti, indipendentemente dal contesto di provenienza e dai mezzi, nella cooperazione tra gli Stati membri e le organizzazioni attive nel settore e nello sviluppo di politiche innovative basate su dati concreti nei settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport. Gli investimenti in tal senso contribuiscono inoltre a rafforzare l'identità europea e i valori dell'Unione, compresi i diritti fondamentali, e a rendere l'Unione più democratica.
- (6) In linea con la strategia dell'UE per l'Unione della preparazione<sup>3</sup>, è opportuno promuovere la preparazione, la resilienza, la partecipazione alla vita democratica e l'impegno civico attraverso un approccio dal basso, incoraggiando le organizzazioni e gli istituti a svolgere un ruolo fondamentale nel favorire l'alfabetizzazione digitale e mediatica e il pensiero critico, nel promuovere l'impegno civico e l'apprendimento in materia di democrazia e cittadinanza. Le persone e le comunità di tutta l'Unione [...] dovrebbero impegnarsi attivamente per prevenire le crisi ed essere sufficientemente preparate a risponderci.

---

<sup>3</sup> Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia europea per l'Unione della preparazione (JOIN(2025) 130 final).

- (7) I settori di intervento e gli obiettivi che accomunano i programmi "corpo europeo di solidarietà" ed Erasmus+ 2021-2027 evidenziano la potenzialità di rafforzare le sinergie e la coerenza normativa. Riunendo tutte le possibilità in tema di mobilità ai fini dell'apprendimento, volontariato, cooperazione, cittadinanza attiva e solidarietà si crea un punto di accesso unico a tutte le opportunità offerte dall'Unione per i giovani e le organizzazioni attive nel settore della gioventù, consentendo così un approccio più coordinato ed efficace e un accesso più agevole per i potenziali partecipanti e beneficiari.
- (8) In tale contesto è necessario istituire Erasmus+ 2028-2034, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, [...] la gioventù e lo sport ("programma"), che comprende azioni negli ambiti dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport e che istituisce il corpo volontario europeo di aiuto umanitario, quale successore dei programmi Erasmus+<sup>4</sup> e "corpo europeo di solidarietà"<sup>5</sup> per il periodo 2021-2027.
- (9) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Erasmus+, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti [...] della Commissione, [...] del Consiglio e [...] del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente trasparenza e prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (GU L 189 del 28.5.2021).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" (GU L 202 dell'8.6.2021).

- (10) Il programma dovrebbe sostenere l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione<sup>6</sup> e l'attuazione dell'Unione delle competenze<sup>7</sup> e dei quadri strategici generali per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione e formazione, comprese le agende politiche per l'istruzione scolastica, l'istruzione e la formazione professionale, l'istruzione superiore [...] e l'apprendimento degli adulti, compresi il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, al fine di consentire ai cittadini di sviluppare competenze e abilità in tutte le fasi della loro vita per prosperare nella società.
- (11) In linea con la strategia dell'UE per la gioventù<sup>8</sup>, l'agenda europea per l'animazione socioeducativa<sup>9</sup> e la comunicazione del 2024 sul retaggio dell'Anno europeo dei giovani 2022<sup>10</sup>, il programma dovrebbe sostenere una partecipazione significativa dei giovani e delle organizzazioni giovanili al processo decisionale e di elaborazione delle politiche, anche attraverso il dialogo dell'UE con i giovani, l'integrazione della dimensione giovanile in tutti i settori strategici, la convalida dell'apprendimento non formale e informale, l'animazione socioeducativa di alta qualità e lo sviluppo delle competenze degli animatori socioeducativi. Il programma continuerà a sostenere la partecipazione di tutti i giovani alla mobilità ai fini dell'apprendimento, [...] compresi gli scambi di giovani, il volontariato e le attività di partecipazione e di solidarietà dei giovani, con l'obiettivo di coinvolgere e responsabilizzare i giovani affinché acquisiscano e sviluppino abilità e competenze per la vita e per il loro futuro professionale, diventino cittadini attivi e partecipino alla vita economica, sociale, culturale, democratica e politica, di collegarli al progetto europeo e di contribuire alla costruzione di un'Unione inclusiva, sostenibile, competitiva e resiliente.

---

<sup>6</sup> Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'Unione delle competenze (COM(2025) 90 final).

<sup>8</sup> Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (GU C 456, ST/14944/2018/INIT, 18.12.2018).

<sup>9</sup> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul quadro relativo all'istituzione di un'agenda europea per l'animazione socioeducativa (2020/C 415/01) (GU C 415 dell'1.12.2020).

<sup>10</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'Anno europeo dei giovani 2022 (COM(2024) 1 final), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=celex:52024dc0001>).

- (12) Il programma dovrebbe sostenere la partecipazione allo sport e all'attività fisica per tutti, in linea con il pertinente piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport [...] <sup>11</sup>. Occorre pertanto concentrare l'attenzione in particolare sugli sport di base, tenuto conto del ruolo importante che lo sport svolge nella promozione di stili di vita sani, relazioni interpersonali, partecipazione, inclusione sociale e uguaglianza, nonché nella costruzione di comunità coese.
- (13) La trasformazione digitale, compreso il rapido sviluppo dell'IA, [...] sta cambiando la società e l'economia, incidendo in modo sempre più profondo sulla vita quotidiana, e [...] dimostra l'esigenza di livelli più elevati di preparazione digitale e di capacità nei settori dell'istruzione e della formazione, come pure l'urgente necessità di sostenere lo [...] sviluppo delle competenze digitali per tutti, compresi il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica, nell'intera Unione attraverso il programma.
- (14) L'apprendimento formale, non formale e informale [...] è di fondamentale importanza per [...] educare allo sviluppo sostenibile, sensibilizzare e fornire le abilità e le competenze chiave necessarie per mutare i comportamenti personali. Il programma contribuirà a responsabilizzare le persone affinché agiscano nelle rispettive comunità e sviluppino le competenze necessarie per la riuscita della transizione [...] verde, anche in linea con il patto per l'industria pulita. Il programma dovrebbe promuovere pratiche che contribuiscano a ridurre l'impatto ambientale.

---

<sup>11</sup> [...].

- (15) La dimensione internazionale del programma dovrebbe mirare a offrire opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma, muovendo dall'esperienza dei programmi precedenti, anche per contribuire alla competitività dell'Unione, e nel contempo promuovendo i valori dell'Unione e garantendo la tutela degli interessi in materia di sicurezza economica dell'Unione. Per aumentare l'impatto di tali attività, è importante rafforzare le sinergie tra il programma ed Europa globale, [...] la strategia "Global Gateway" e i quadri strategici in materia di istruzione e formazione, gioventù e sport.
- (16) Il programma dovrebbe avvicinare i paesi candidati e potenziali candidati al loro obiettivo di aderire all'Unione, anche attraverso la promozione dei valori dell'Unione. Il programma dovrebbe promuovere la stabilità, i partenariati e lo sviluppo delle competenze presso i paesi del più ampio vicinato, anche rafforzando i legami con la regione mediterranea. Attraverso la cooperazione con altri paesi di tutto il mondo, il programma dovrebbe anche attrarre talenti a livello mondiale e dare forma a partenariati, in particolare per promuovere la competitività dell'Unione e rafforzarne la resilienza. Il programma dovrebbe aiutare i paesi a modernizzare i loro istituti e le loro organizzazioni e, più in generale, a migliorare la qualità e l'inclusività nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport attraverso partenariati internazionali.
- (17) L'attuazione del programma dovrebbe essere guidata dai principi e dai valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e della solidarietà, sanciti rispettivamente dall'articolo 2 TUE [...] e dal preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). È pertanto essenziale che tutte le parti coinvolte nel programma rispettino tali principi e valori. Il programma dovrebbe inoltre ottemperare ai principi enunciati negli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, del 2017, e nell'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità [...].

- (18) Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione, in particolare dei giovani, alla vita democratica dell'Europa, anche sostenendo attività che contribuiscano all'educazione civica, sviluppino le competenze necessarie per l'impegno civico e consentano di impegnarsi nella società civile e di imparare a parteciparvi, sensibilizzando in tal modo in merito ai valori [...] dell'Unione, compresi i diritti fondamentali, facilitando l'interazione con i responsabili delle politiche a livello locale, nazionale ed europeo e contribuendo al processo di integrazione europea. Il programma dovrebbe altresì sostenere la creazione di opportunità e meccanismi per una partecipazione significativa dei giovani, comprese attività guidate dai giovani o attività in cui i giovani siano coinvolti in modo significativo che possano essere intraprese da gruppi informali di giovani o altri portatori di interessi pertinenti.
- (19) Il programma dovrebbe offrire ai giovani e alle organizzazioni opportunità accessibili, inclusive e sicure di dimostrare solidarietà, aiutandoli a sostenere le comunità e ad affrontare le sfide sociali, acquisendo nel contempo esperienze e competenze preziose per la loro crescita personale, la cittadinanza attiva e l'occupabilità.
- (20) Il programma dovrebbe sostenere le attività di volontariato del "corpo europeo di solidarietà", compreso il corpo volontario europeo di aiuto umanitario. Tali attività rientrano nel programma "corpo europeo di solidarietà" del periodo di programmazione 2021-2027. Il volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituisce una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale e consente ai giovani di dare prova di solidarietà e di impegnarsi in attività che contribuiscono ad affrontare sfide sociali e umanitarie, potenziando nel contempo il loro sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva, la partecipazione civica e l'occupabilità. [...] È opportuno perseguire sinergie tra le attività di volontariato del "corpo europeo di solidarietà" e le politiche e gli strumenti nazionali pertinenti negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma, se del caso.

- (21) Al fine di rafforzare la promozione della solidarietà e la visibilità degli aiuti umanitari e della cooperazione allo sviluppo tra i cittadini europei, è necessario sviluppare la solidarietà degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nei confronti dei paesi terzi non associati al programma che sono colpiti da catastrofi dovute a pericoli naturali e a rischi provocati dall'uomo. Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario dovrebbe contribuire a fornire una risposta coordinata dell'Unione basata sulle esigenze e sarà attuato conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel presente regolamento.
- (22) Ai giovani, in particolare quelli con minori opportunità, si dovrebbe continuare a offrire l'occasione di vivere una prima esperienza di viaggio in tutta Europa, nel quadro di un'attività [...] di apprendimento informale e non formale intesa a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione e a consentire loro di scoprire la diversità linguistica e culturale che la caratterizza.
- (23) Nel settore dello sport, attraverso le opportunità di mobilità e lo sviluppo di capacità, compresa la cooperazione, il programma dovrebbe promuovere i valori comuni europei, il volontariato, nonché l'innovazione e lo sviluppo delle competenze nello sport e attraverso lo sport. Il programma dovrebbe [...] promuovere la buona governance, la sicurezza e l'integrità nello sport e la diplomazia sportiva [...]. Dovrebbe inoltre sostenere le organizzazioni sportive di base, ponendo l'accento sulle attività fisiche per tutti praticate a fini sanitari, educativi o sociali [...]. Il programma dovrebbe offrire ai [...] cittadini di tutta Europa l'opportunità di partecipare a iniziative sportive transfrontaliere, promuovendo la crescita personale, gli scambi culturali, la solidarietà e l'impegno a favore della comunità.

- (24) Il programma apporta un contributo fondamentale [...] allo spazio europeo dell'istruzione, [...] sostenuto e attuato attraverso il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione e promuovendo la qualità, l'equità, l'inclusione e il successo per tutti. Lo spazio europeo dell'istruzione si fonda su un approccio olistico che comprende l'insegnamento, la formazione e l'apprendimento in tutti i contesti e a tutti i livelli – formale, non formale o informale – dall'educazione e cura della prima infanzia all'apprendimento degli adulti, compresa l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e l'istruzione superiore.
- (24 bis) Contribuendo all'obiettivo di creare un autentico spazio comune per un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità a livello transfrontaliero[...], [...]l'Unione delle competenze mira a intensificare gli sforzi [...] in materia. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito fornendo competenze di base e avanzate, offrendo alle persone opportunità per aggiornare periodicamente le proprie competenze e per acquisire competenze nuove e orientate al futuro, agevolando [...] la mobilità delle persone attraverso la trasparenza e il riconoscimento delle abilità e delle qualifiche e le assunzioni da parte delle imprese in tutta [...]l'Unione, nonché attraendo, sviluppando e trattenendo i migliori talenti in Europa [...].
- (25) È importante promuovere e ampliare l'accesso all'apprendimento, all'insegnamento e alla ricerca in merito all'Unione, ai valori [...] e alla cittadinanza. La promozione di un senso europeo di impegno e appartenenza è particolarmente importante alla luce delle sfide che l'Unione è oggi chiamata ad affrontare. Il programma dovrebbe continuare a contribuire all'apprendimento in materia di integrazione europea, comprese le sfide e le opportunità future dell'Unione, nonché promuovere il dibattito su tali questioni e lo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea, anche attraverso le azioni Jean Monnet.

- (26) L'apprendimento delle lingue contribuisce alla comprensione reciproca tra persone e culture e alla diversità culturale e favorisce la mobilità all'interno e all'esterno dell'Unione, in quanto le competenze linguistiche sono competenze essenziali per la vita e il lavoro. Il programma dovrebbe pertanto potenziare l'apprendimento delle lingue, comprese, se del caso, le lingue dei segni nazionali. Al fine di garantire un accesso ampio e inclusivo al programma, è importante che il multilinguismo sia un principio fondamentale nell'attuazione del programma.
- (27) L'Europa si trova ad affrontare sfide crescenti nel rispondere al fabbisogno di competenze per il mercato del lavoro, anche nei settori che risentono di gravi carenze, e nel soddisfare la domanda di talenti qualificati in settori strategici [...] quali, tra gli altri, le tecnologie pulite e circolari, i trasporti, l'energia, la resilienza idrica, l'agricoltura, l'assistenza sanitaria, le tecnologie digitali, il settore aerospaziale e la difesa. [...] In linea con l'Unione delle competenze, il programma dovrebbe [...] aiutare i discenti [...] dell'Unione a seguire un percorso di studio in [...] settori strategici con un chiaro valore aggiunto europeo. Tale aiuto potrebbe includere misure volte a [...] trattenere i migliori talenti [...] in Europa offrendo opportunità di studio nell'ambito di programmi di studio congiunti, ai livelli 5, 6 e 7 del quadro europeo delle qualifiche nell'istruzione superiore e, se del caso, nell'istruzione e nella formazione professionale. Tali misure dovrebbero agevolare la partecipazione di discenti provenienti da contesti diversi, in particolare quelli con minori opportunità, tenendo conto nel contempo dell'equilibrio geografico. La loro attuazione dovrebbe rimanere sufficientemente flessibile da rispondere all'evoluzione delle priorità politiche e delle esigenze del mercato del lavoro. Le opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza non dovrebbero alterare l'obiettivo principale di mobilità ai fini dell'apprendimento perseguito dal programma né avere un impatto sproporzionato sul finanziamento di altre azioni del programma. Il sostegno a tali opportunità potrebbe essere fornito creando sinergie con altri strumenti, come il Fondo europeo per la competitività, e promuovendo il coinvolgimento delle imprese, dell'industria e di altri portatori di interessi pertinenti. Oltre a sviluppare e trattenere i talenti autoctoni, è importante attrarre nell'Unione persone di talento offrendo [...] opportunità come le borse di studio Erasmus Mundus. [...]

- (28) La cooperazione consente lo scambio di pratiche e lo sviluppo di capacità, determinando in tal modo risultati e prestazioni migliori nonché incrementi di efficienza grazie alla messa in comune di risorse e conoscenze. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure di sviluppo delle capacità che potenzino la cooperazione a diversi livelli tra istituti e organizzazioni operanti nei settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport. Tale approccio riconosce il ruolo fondamentale degli istituti e delle organizzazioni nel dotare le persone delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie in un mondo in evoluzione e nell'aiutare gli istituti e le organizzazioni operanti nel settore a realizzare adeguatamente il loro potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale.
- (29) Il programma dovrebbe sostenere la cooperazione strategica transnazionale a lungo termine in ambito istituzionale per promuovere l'eccellenza, la competitività e l'attrattiva e generare una trasformazione sostenibile e sistemica delle organizzazioni e degli istituti operanti nei settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport, in linea con le priorità dell'Unione [...] [...]. Tale cooperazione comprenderà iniziative che [...] fungeranno da banco di prova per strumenti innovativi di istruzione, formazione e sviluppo delle competenze, sostenendo la cooperazione con le imprese, [...] l'industria e altri portatori di interessi pertinenti. Il programma dovrebbe continuare a sostenere le attività degli istituti di istruzione e formazione e degli Stati membri volte a eliminare i rimanenti ostacoli alla cooperazione transnazionale e a moltiplicare l'offerta di programmi di studio congiunti a livello transnazionale, contribuendo alla creazione di un eventuale diploma europeo congiunto<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Risoluzione del Consiglio su un marchio di diploma europeo congiunto e sulle prossime tappe verso un eventuale diploma europeo congiunto: rafforzare la competitività dell'Europa e l'attrattiva dell'istruzione superiore europea (GU C, C/2025/2939, 22.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/2939/oj>).

(30) Il programma dovrebbe supportare in modo sostenibile la missione educativa principale delle alleanze delle università europee al fine di conseguire in modo più efficiente un impatto sistemico attraverso un'azione a lungo termine a livello di Unione, in particolare per rafforzare l'eccellenza, ridurre la frammentazione e aumentare l'attrattiva e l'inclusività dei sistemi di istruzione superiore [...] in tutta l'Unione, nonché sviluppare strumenti innovativi per aumentare la qualità dell'apprendimento e dell'insegnamento [...]. Tale missione principale, ancorata a una visione condivisa e sostenuta da meccanismi congiunti di governance e risorse comuni, dovrebbe comprendere lo sviluppo di abilità e competenze orientate al futuro [...], [...]anche per i settori già individuati nell'Unione delle competenze, attraverso programmi di studio pertinenti e adeguati alle esigenze future, innovazione pedagogica, diplomi congiunti, apprendimento permanente e microcredenziali, al fine di coltivare e attrarre talenti e agevolare la cooperazione transnazionale nel settore dell'istruzione, anche con le imprese, [...] l'industria e altri portatori di interessi pertinenti. Il sostegno a tutte le dimensioni delle alleanze, comprese la ricerca e l'innovazione e il loro contributo alla competitività dell'Unione, dovrebbe essere fornito attraverso sinergie con altri strumenti, quali il Fondo europeo per la competitività e Orizzonte Europa.

(30 bis) Il programma dovrebbe sostenere i centri di eccellenza professionale sulla base di partenariati a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale per sostenere sistemi di istruzione e formazione professionale innovativi e di alta qualità che sviluppino competenze e offrano opportunità di sviluppo professionale e personale, in linea con le esigenze del mercato del lavoro, contribuendo in tal modo a un'economia e a una società dinamiche, resilienti e inclusive. Un ulteriore sostegno potrebbe essere fornito attraverso sinergie con altri strumenti, quali il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionale e regionale.

- (31) In linea con i pertinenti quadri e strumenti dell'Unione, il programma dovrebbe contribuire allo sviluppo [...] delle competenze, anche [...] mediante un [...] eventuale regime di sostegno alle competenze di base e a favorire l'assicurazione della qualità, la trasparenza, il riconoscimento delle abilità, delle competenze e delle qualifiche (compresi i titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore che danno accesso all'istruzione superiore<sup>13</sup>), la loro digitalizzazione [...] e la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In tale ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno ai punti di contatto e alle reti a livello nazionale ed europeo che facilitano gli scambi transeuropei e nel resto del mondo, come pure lo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi ambiti dell'istruzione e della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali, anche grazie al sostegno degli ecosistemi di microcredenziali.
- (32) Piattaforme e strumenti online di facile utilizzo per la cooperazione virtuale possono svolgere un ruolo importante nel sostenere la realizzazione delle politiche in materia di istruzione [...] e formazione, [...] gioventù e sport in Europa e nel resto del mondo. Per aumentare il ricorso alle attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico e coerente delle piattaforme online. Dovrebbe inoltre agevolare e sostenere i processi di mobilità attraverso la digitalizzazione.

---

<sup>13</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).

- (33) Il programma dovrebbe essere concepito in modo da promuovere l'inclusione, la diversità, la solidarietà e le pari opportunità, comprese la parità di genere e la non discriminazione, ampliando l'accesso alla mobilità, al volontariato e all'apprendimento in tutta l'Unione e nel resto del mondo, consentendo in tal modo a tutte le persone di beneficiare appieno di un'esperienza trasformativa.
- (34) Il programma dovrebbe prevedere una serie di misure volte ad agevolare e aumentare l'accesso delle persone con minori opportunità, eliminare gli ostacoli che possono impedire tale accesso, compresi quelli finanziari, e fungere da base per ulteriori orientamenti in materia di attuazione. Dette misure possono comprendere, tra l'altro, un sostegno finanziario mirato, formati di apprendimento accessibili, [...] un accesso agevolato agli alloggi connesso alle attività del programma, attività preparatorie e supporto per i partecipanti con minori opportunità prima, durante e dopo la loro partecipazione al programma, documenti accessibili e di facile consultazione disponibili in diverse lingue, attività di sostegno per il personale che si occupa specificamente dell'inclusione e della diversità nelle organizzazioni e attività di sensibilizzazione tra i potenziali partecipanti con minori opportunità, anche nelle zone rurali e remote. Inoltre il programma dovrebbe consentire di dare la priorità, nel processo di attribuzione delle sovvenzioni, a progetti di qualità che affrontano attivamente le questioni dell'inclusione e del coinvolgimento dei partecipanti con minori opportunità.
- (35) Al fine di rendere il programma più accessibile alle nuove organizzazioni, [...] alle organizzazioni di piccole dimensioni e a quelle con minore capacità amministrativa, nonché più gestibile per i beneficiari, è opportuno che esso rafforzi le misure volte a semplificare le procedure in tutte le fasi.

- (36) [Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il programma. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.]
- (37) Data la diversità dei settori contemplati dal programma, è opportuno mantenere l'ambizione che gli ambiti gioventù e sport contribuiscano in modo significativo agli obiettivi del programma e raggiungano i gruppi destinatari.
- (38) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
- (38 bis) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, nell'esecuzione del bilancio, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la conformità rispetto alla Carta, in conformità dell'articolo 51 della Carta, e rispettano i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE pertinenti per l'esecuzione del bilancio.

---

<sup>14</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024).

(39) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95<sup>16</sup>, (CE, Euratom) n. 2185/96<sup>17</sup> e (UE) 2017/1939<sup>18</sup> del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

---

<sup>15</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1 [...]).

<sup>16</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

<sup>17</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>18</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>19</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (40) Al fine di semplificare i requisiti richiesti ai beneficiari, si dovrebbe ricorrere nella massima misura possibile a opzioni semplificate in materia di costi sotto forma di importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari. Le opzioni semplificate in materia di costi a sostegno della mobilità ai fini dell'apprendimento nel quadro del programma dovrebbero tenere conto del costo della vita e delle spese di sostentamento nel paese ospitante. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a esentare tali sovvenzioni da imposte e oneri sociali; le sovvenzioni attribuite a persone da soggetti giuridici pubblici o privati dovrebbero essere trattate allo stesso modo.
- (41) È opportuno garantire che i programmi 2021-2027 siano chiusi correttamente, in particolare per quanto riguarda la continuazione degli accordi pluriennali per la loro gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2028 l'assistenza tecnica e amministrativa dovrebbe garantire, ove necessario, la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito dei programmi 2021-2027 entro il 31 dicembre 2027.
- (42) In linea con l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il programma dovrebbe tenere conto della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche di cui a tale articolo [...]. [...] Dovrebbero essere adottate misure volte a facilitare la loro partecipazione al programma nell'ambito di tutte le azioni, anche mediante sostegno finanziario, se del caso, per la mobilità ai fini dell'apprendimento e il volontariato. Dovrebbero essere promosse la mobilità e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

- (43) A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio<sup>20</sup>, le persone fisiche e le entità competenti stabilite in paesi o territori d'oltremare possono beneficiare di finanziamenti a titolo del programma, fatte salve le regole e le finalità del programma stesso e le eventuali disposizioni [...] applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare in questione è connesso.
- (44) [Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX]\* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], che stabilisce le norme per il quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio, comprese norme per garantire un'applicazione uniforme del principio "non arrecare un danno significativo" e del principio della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) e f) rispettivamente, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle in materia di informazione, comunicazione e visibilità.]
- (45) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto e aumentare la portata e l'incidenza degli investimenti, è opportuno ricercare sinergie in particolare tra il programma e altri strumenti di finanziamento dell'Unione, anche attraverso meccanismi abilitanti quali procedure semplificate. Il programma dovrebbe altresì perseguire sinergie che rafforzino la collaborazione tra l'istruzione e il settore privato.

---

<sup>20</sup> Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6 [...]).

(46) Il programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione di paesi terzi qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione. A tal fine, l'Unione può consentire l'associazione piena [...] o parziale di paesi terzi al programma e alle azioni costitutive dello stesso qualora siano in vigore pertinenti accordi internazionali con lo Stato in questione e conformemente alle condizioni ivi stabilite. I paesi terzi dovrebbero includere anche la categoria dei microstati europei (Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano). L'associazione al programma dovrebbe essere soggetta a un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici per il paese terzo e garantire la tutela degli interessi finanziari e di sicurezza dell'Unione. Nel decidere in merito alla partecipazione di paesi terzi e alle modalità di tale partecipazione, devono essere rispettate le rispettive prerogative del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a norma dell'articolo 218 TFUE. I paesi terzi che hanno partecipato a uno dei programmi precedenti a norma dei regolamenti (UE) 2021/817<sup>21</sup>, (UE) 2021/888<sup>22</sup>, (UE) n. 1288/2013<sup>23</sup> o (UE) 2018/1475<sup>24</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e hanno istituito un'agenzia nazionale nel corso di uno dei pertinenti periodi di programmazione non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell'associazione parziale al programma. Per le altre categorie di paesi terzi, l'associazione parziale dovrebbe essere utilizzata come passo verso la piena associazione o essere presa in considerazione qualora non vi siano prospettive di piena associazione e un'associazione parziale sia nell'interesse dell'Unione. In ogni caso, in tutti gli accordi che concedono l'associazione parziale dovrebbe essere utilizzato un unico pacchetto predefinito di

---

<sup>21</sup> Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj>).

<sup>22</sup> Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/888/oj>).

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1288/oj>).

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1475/oj>).

contributi e benefici. È essenziale che i paesi terzi partecipanti al programma rispettino i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE. I soggetti giuridici di [...] paesi terzi non associati al programma [...] dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni dello stesso, quali definite nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione, purché la loro partecipazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma e sia essenziale per l'attuazione dell'azione.

- (46 bis) Al fine di rafforzare la prevedibilità e la trasparenza, le azioni in regime di gestione diretta che sono introdotte per la prima volta e non sono state attuate in precedenza mediante un programma di lavoro a norma del presente regolamento dovrebbero essere chiaramente identificabili come nuove azioni. Per il primo anno di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere considerate nuove azioni quelle che non sono state attuate mediante un programma di lavoro a norma del regolamento (UE) 2021/817 o (UE) 2021/888.
- (46 ter) Un'azione dovrebbe essere considerata nuova quando introduce una logica di intervento distinta, dimostrata in particolare da un nuovo obiettivo e ambito di applicazione, un nuovo gruppo destinatario principale, un meccanismo di erogazione sostanzialmente diverso e/o una dotazione di bilancio distinta e identificabile nell'ambito del programma di lavoro. Adattamenti quali modifiche del nome di un'azione già esistente, adeguamenti annuali di bilancio, modifiche del calendario o della durata, aggiornamenti tecnici dei criteri o delle condizioni di aggiudicazione o di attribuzione, ampliamenti geografici o l'introduzione di modalità di attuazione complementari non dovrebbero essere considerati nuove azioni, purché tali modifiche non alterino gli obiettivi generali e la logica di intervento dell'azione già esistente. Le opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza dovrebbero essere considerate una nuova azione, indipendentemente dal fatto che si riferiscano al progetto di sperimentazione delle politiche europee nell'ambito di Erasmus+ 2021-2027.
- (46 quater) Al fine di preservare la flessibilità del programma, l'Unione dovrebbe mantenere la capacità di introdurre nuove azioni per rispondere tempestivamente a circostanze eccezionali, garantendo nel contempo la certezza del diritto e l'efficace attuazione del programma in linea con i suoi obiettivi. L'introduzione di tali azioni è subordinata all'adozione di programmi di lavoro distinti da parte della Commissione.

- (46 quinquies) Alla luce della loro natura altamente innovativa e delle implicazioni potenzialmente significative per il bilancio del programma, le opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza dovrebbero essere sviluppate dalla Commissione in stretta collaborazione con il comitato del programma. La Commissione dovrebbe inoltre presentare al Consiglio i risultati della valutazione relativa alle opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza prima del loro inserimento nel programma di lavoro ordinario. La Commissione dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse in sede di Consiglio.
- (47) Una divulgazione appropriata e inclusiva e la pubblicità delle opportunità sostenute dal programma dovrebbero essere garantite a livello locale, nazionale e di Unione e dovrebbero tenere conto dei principali gruppi destinatari del programma e, se del caso, di un'ampia gamma di altri gruppi destinatari. Inoltre la Commissione e gli organismi incaricati dell'esecuzione dovrebbero agevolare la condivisione di buone pratiche e dei risultati dei progetti e raccogliere riscontri sul programma.
- (48) Il programma dovrebbe mobilitare il potenziale di coloro che in passato hanno partecipato al programma Erasmus+ e al programma "corpo europeo di solidarietà" e sostenere le relative attività incoraggiandoli a promuovere il programma.
- (49) Dovrebbero essere adottate misure per razionalizzare la gestione del programma e realizzare economie di scala, anche [...] consolidando, se del caso, i contributi del programma in un solo accordo di contributo per ciascuna agenzia nazionale.

- (49 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup>.
- (49 ter) Per quanto riguarda l'interpretazione dei relativi atti giuridici dell'Unione, è opportuno che le attività di volontariato del "corpo europeo di solidarietà" sostenute a norma del presente regolamento o le attività di volontariato che continuano a essere sostenute a norma del regolamento (UE) 2021/888 siano considerate equivalenti al volontariato svolto nell'ambito del Servizio di volontariato europeo.
- (50) I regolamenti (UE) 2021/817<sup>26</sup> e (UE) 2021/888<sup>27</sup> dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
- (51) Al fine di garantire la continuità del sostegno nel pertinente settore e di consentire l'attuazione dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2028[...].

---

<sup>25</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

<sup>26</sup> [...].

<sup>27</sup> [...].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **[...] TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1*

##### ***Oggetto***

Il presente regolamento istituisce Erasmus+, il programma [...] per l'azione dell'Unione nei settori dell'istruzione e della formazione [...], della gioventù e dello sport ("programma"), e il corpo volontario europeo di aiuto umanitario e stabilisce gli obiettivi del programma, il suo bilancio [per il periodo 2028-2034], le forme di finanziamento dell'Unione e le norme che disciplinano l'erogazione dei finanziamenti. [...]

#### *Articolo 2*

##### ***Definizioni***

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

[...]

[...]

2 bis) "istruzione degli adulti": qualsiasi forma di apprendimento formale, non formale o informale per gli adulti;

- 3) "sport di base": qualsiasi sport o attività fisica [...] praticati regolarmente a livello non professionale, principalmente a livello locale, da persone di tutte le età a fini sanitari, educativi o sociali;
- 4) "istituto di istruzione superiore": un istituto che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi [...] nazionale o [...], se applicabile, regionale, rilasci lauree [...] riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro istituto di istruzione a livello terziario comparabile che le autorità nazionali [...] o regionali [...] considerino ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori;
- 5) "studente dell'istruzione superiore": una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti, o una persona che ha recentemente [...] ottenuto un diploma presso uno di tali istituti;
- 6) "corpo volontario europeo di aiuto umanitario": attività di volontariato che sostengono operazioni di aiuto umanitario post-crisi e a lungo termine e operazioni di cooperazione allo sviluppo in paesi terzi non associati al programma, destinate a fornire un'assistenza basata sulle esigenze e volta a prevenire e alleviare la sofferenza umana e a mantenere una dignità umana duratura in caso di crisi, che comprendono azioni volte a rafforzare la preparazione alle catastrofi e la riduzione del rischio di catastrofi, collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo e contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità delle comunità vulnerabili o colpite da calamità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;

- 7) "apprendimento informale": apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all'apprendimento; può non essere intenzionale dal punto di vista del discente;
- 8) "programma di studio congiunto": un [...] curriculum integrato, coordinato e offerto congiuntamente da diversi istituti di istruzione superiore di due o più paesi che permette il conseguimento di un [...] diploma doppio/multiplo o di un diploma congiunto;
- 9) "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme, formale, non formale o informale, e in tutte le fasi della vita, che dà luogo a un miglioramento o a un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle attitudini, anche attraverso microcredenziali o la partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, come l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, [...] istruzione degli adulti, animazione socioeducativa, sport e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;

- 10) "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per motivi di studio, formazione, insegnamento o apprendimento non formale o informale, che include eventualmente elementi virtuali;
- 10 bis) "soggetto giuridico": una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
- 10 ter) "agenzia nazionale": un organismo designato in conformità al presente regolamento, incaricato di attuare il programma a livello nazionale in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma;
- 10 quater) "autorità nazionale": un organismo pubblico designato a norma del presente regolamento, incaricato di monitorare e supervisionare la gestione del programma a livello nazionale in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma;
- 11) "apprendimento non formale": apprendimento che ha luogo al di fuori dell'istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate in termini di obiettivi e tempi dell'apprendimento, in cui è presente una qualche forma di sostegno all'apprendimento;
- 12) "persone con minori opportunità": persone che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero costituire una discriminazione a norma dell'articolo 21 della Carta [...], incontrano ostacoli che potrebbero impedire loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma;

- 13) "alunno": una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l'educazione e cura della prima infanzia e l'istruzione secondaria di secondo grado o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale, considerato ammissibile a partecipare al programma in qualità di alunno nei rispettivi territori da parte delle autorità competenti;
- 14) "personale": una persona che partecipa, su base professionale o volontaria, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale e informale a tutti i livelli [...]; comprende il personale accademico, i docenti, i formatori, i dirigenti scolastici, gli animatori socioeducativi, il personale sportivo, il personale dell'istruzione e cura della prima infanzia, il personale non docente e altri professionisti che operano regolarmente nell'ambito della promozione dell'apprendimento;
- 14 bis) "personale sportivo": una persona che partecipa all'istruzione, all'allenamento o alla gestione di una squadra sportiva o di singoli sportivi, su base remunerata o volontaria;
- 15) "paese terzo": un paese che non è uno Stato membro [...];
- 15 bis) "nuova azione": un'azione introdotta per la prima volta e non attuata in precedenza mediante un programma di lavoro a norma del presente regolamento o introdotta nel primo anno di attuazione del presente programma e non attuata in precedenza mediante un programma di lavoro a norma del regolamento (UE) 2021/817 o (UE) 2021/888;
- 15 ter) "cooperazione virtuale": qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi strumenti e tecnologie digitali per facilitare e sostenere le azioni pertinenti del programma;

- 16) "discente dell'istruzione e formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario, oppure una persona che ha recentemente ottenuto un diploma o una qualifica nell'ambito di tali programmi;
- 16 bis) "iniziativa dei giovani": un'attività al di fuori dell'istruzione e della formazione formale, svolta da gruppi informali di giovani, organizzazioni giovanili o altri portatori di interessi pertinenti, e caratterizzata da un approccio non formale o informale all'apprendimento;
- 17) "attività di volontariato del "corpo europeo di solidarietà"": un'attività non retribuita che [...] presenta una forte componente di apprendimento e contribuisce al conseguimento del bene comune, si svolge per un periodo limitato e non sostituisce un tirocinio o un'occupazione né è ad essi equivalente;
- 18) "giovani": nel settore della gioventù, persone di età compresa tra i 13 e i 30 anni;
- 19) "animatore socioeducativo": una persona che, per professione o su base volontaria, partecipa all'apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo socioeducativo e professionale e nello sviluppo delle loro competenze; comprende persone che pianificano, dirigono, coordinano e attuano attività nel settore della gioventù [...];
- 20) "alleanze delle università europee": un gruppo di istituti di istruzione superiore europei che hanno avviato una cooperazione strutturale transnazionale a lungo termine, confermata da una dichiarazione di missione congiunta, e che propongono un'offerta formativa congiunta, finalizzata a perseguire un'istruzione di alta qualità, il trasferimento di conoscenze, livelli elevati di mobilità, la ricerca e l'innovazione, se del caso, nonché la prestazione di un servizio alla società.

**Obiettivi del programma**

1. L'obiettivo generale del programma è [...] favorire un apprendimento permanente di alta qualità, migliorando le abilità e le competenze per la vita e il lavoro per tutti, promuovendo nel contempo i valori dell'Unione, la partecipazione democratica e sociale, la solidarietà, l'inclusione sociale e le pari opportunità, nell'[...]Unione e nel resto del mondo, e contribuendo in tal modo a un'Europa resiliente, sostenibile, competitiva e coesa. Il programma è uno strumento fondamentale per [...] sviluppare ulteriormente lo spazio europeo dell'istruzione, [...] sostenendo l'attuazione della cooperazione strategica europea nei settori dell'istruzione e della formazione, comprese le relative agende settoriali, nonché per costruire l'Unione delle competenze.

Il programma [...] mira a favorire la cooperazione in materia di politiche per la gioventù [...]. L'obiettivo è promuovere un'Europa più inclusiva, unita e solida responsabilizzando i giovani, sostenendo un'animazione socioeducativa di alta qualità, rafforzando i legami tra le comunità e promuovendo la cittadinanza attiva e la solidarietà attraverso un impegno e una cooperazione significativi, nonché sostenere l'attuazione della strategia dell'Unione europea per la gioventù. [...] Attraverso gli investimenti a favore dei giovani [...] e del volontariato [...], il programma mira a costruire società più forti e interconnesse, incoraggiare l'impegno civico e democratico e contribuire alla coesione sociale [...].

Il programma mira a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport. Lo sport svolge un ruolo fondamentale quale elemento trainante per l'inclusione sociale, la salute, l'istruzione e lo sviluppo delle comunità. Attraverso il sostegno allo sport, il programma mira a contribuire a società democratiche e alla connessione sociale a tutti i livelli, promuovendo nel contempo i valori comuni europei, la solidarietà e il volontariato attraverso la cooperazione e lo scambio di pratiche.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

- a) sostenere la mobilità ai fini dell'apprendimento delle persone e dei gruppi e promuovere la cooperazione, la qualità, l'inclusione e l'equità, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche nei settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport;
  
- a) sostenere il miglioramento [...] delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in contesti formali, non formali e informali, [...] con particolare riguardo alla loro rilevanza per [...] la crescita personale e lo sviluppo professionale [...] degli individui nonché per il mercato del lavoro e il loro contributo [...] alla coesione sociale, alla sostenibilità e alla [...] competitività dell'Unione;
  
- b) favorire un senso di identità europea, valori comuni e una cittadinanza attiva, rafforzare la solidarietà e la partecipazione attiva alla società e alla democrazia, determinando un impatto sociale positivo nonché [...] resilienza e [...] preparazione al fine di anticipare, prevenire e affrontare rischi di diversa natura;  
  
[...]
  
- d) coinvolgere e responsabilizzare i giovani affinché acquisiscano e sviluppino competenze professionali e personali e partecipino attivamente alla società e alla democrazia, e collegarli al progetto europeo;  
  
[...]

- f) offrire ai giovani opportunità facilmente accessibili e di alta qualità di fare volontariato e di impegnarsi in attività umanitarie e di solidarietà che determinino cambiamenti sociali positivi nell'Unione e nel resto del mondo [...], migliorando e convalidando adeguatamente nel contempo le loro competenze e agevolando il loro impegno costante in qualità di cittadini attivi;
- g) promuovere [...] le caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport investendo nello sport di base, in particolare nelle attività di volontariato, garantendo l'accessibilità, promuovendo la partecipazione e la solidarietà, proteggendo l'integrità, sostenendo la buona governance e rafforzando il ruolo sociale, educativo e comunitario dello sport, attraverso azioni incentrate sulla costruzione di un sistema sportivo equo, inclusivo e sostenibile in tutta Europa[...];
- h) promuovere l'eccellenza e la collaborazione transfrontaliera, rafforzando l'attrattiva e la competitività dell'Europa a livello mondiale in tutti i settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport;
- i) sostenere lo sviluppo delle politiche, anche per quanto riguarda la trasparenza e il riconoscimento delle abilità e delle qualifiche, l'accelerazione delle riforme e la modernizzazione a livello di sistemi, in tutti i settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport, garantendo che siano più efficaci, resilienti e inclusive.

3. Gli obiettivi del programma sono perseguiti nei settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport tramite i seguenti pilastri, che hanno principalmente carattere transnazionale o internazionale:

- a) opportunità di apprendimento per tutti;
- b) sostegno allo sviluppo delle capacità.

## [...] TITOLO II

### AMBITO DI INTERVENTO

#### [...] CAPO I

### OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI

#### SEZIONE 1

#### MOBILITÀ AI FINI DELL'APPRENDIMENTO E VOLONTARIATO

##### *Articolo 4*

##### *[...] Istruzione e formazione*

1. Nel settore dell'istruzione e della formazione, il programma sostiene:
  - a) la mobilità ai fini dell'apprendimento degli studenti e del personale dell'istruzione superiore;
  - b) la mobilità ai fini dell'apprendimento dei discenti e del personale dell'istruzione e formazione professionale;
  - c) la mobilità ai fini dell'apprendimento degli alunni e del personale della scuola, compreso il personale addetto all'educazione e cura della prima infanzia;
  - d) la mobilità ai fini dell'apprendimento dei discenti [...] e del personale nel contesto dell'istruzione degli adulti.

[...]

[...]

4. [...] Le azioni di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnate da:
- a) un sostegno all'insegnamento e all'apprendimento in merito all'[...]Unione, tra cui l'integrazione europea, i valori e la cittadinanza;
  - b) misure quali il sostegno linguistico, le visite preparatorie, la formazione e l'apprendimento e la cooperazione virtuali.

Articolo 4 bis

Gioventù

1. Nel settore della gioventù, il programma sostiene:
- a) la mobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani, compresi gli scambi di giovani, DiscoverEU e la mobilità ai fini dell'apprendimento degli animatori socioeducativi;
  - b) le iniziative dei giovani a sostegno di attività di partecipazione e di solidarietà dei giovani;
  - c) le attività di volontariato del "corpo europeo di solidarietà", comprese quelle del corpo volontario europeo di aiuto umanitario.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnate da:
- a) un sostegno all'insegnamento e all'apprendimento in merito all'Unione, tra cui l'integrazione europea, i valori e la cittadinanza;
  - b) misure quali il sostegno linguistico, le visite preparatorie, la formazione e l'apprendimento e la cooperazione virtuali.

Articolo 4 ter

**Sport**

1. Nel settore dello sport, il programma sostiene la mobilità a fini dell'apprendimento delle persone attive nello sport di base, compreso il personale sportivo.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnate da:
  - a) un sostegno all'insegnamento e all'apprendimento in merito all'Unione, tra cui l'integrazione europea, i valori e la cittadinanza;
  - b) misure quali il sostegno linguistico, le visite preparatorie, la formazione e l'apprendimento e la cooperazione virtuali.

**SEZIONE 2**

**SVILUPPO DEL TALENTO E DELL'ECCELLENZA**

*Articolo 5*

***Opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza nel settore dell'istruzione e della formazione***

Nel settore dell'istruzione e della formazione, il programma sostiene:

- a) le opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza [...] nell'ambito di programmi di studio congiunti o di altri programmi con una dimensione transnazionale;
- b) le borse di studio Erasmus Mundus;
- c) le azioni Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore;

- d) [...] i seguenti istituti Jean Monnet che perseguono un obiettivo di interesse europeo: l'Istituto universitario europeo (Firenze, compresa la sua scuola di governance transnazionale); il Collegio d'Europa (Bruges, compresa la sua succursale a Tirana e il campus di Natolin); l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (Maastricht); l'Accademia di diritto europeo (Treviri); l'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva (Odense); e il Centro internazionale di formazione europea (Nizza).

## [...] CAPO 2

# SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ

### *Articolo 6*

#### *Cooperazione tra organizzazioni e istituti*

1. Nel settore dell'istruzione e della formazione, [...] il programma sostiene:
  - a) i partenariati per la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;
  - b) i partenariati per l'eccellenza e l'innovazione, [...] come le alleanze delle università europee, i centri di eccellenza professionale, le accademie europee degli insegnanti, le alleanze delle scuole europee [...] e i programmi di studio congiunti [...].
  
2. Nel settore della gioventù, il programma sostiene:
  - a) i partenariati per la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;
  - b) i partenariati per l'eccellenza e l'innovazione, come European Youth Together.
  
3. Nel settore dello sport, il programma sostiene:
  - a) i partenariati per la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;
  - b) i partenariati per l'eccellenza e l'innovazione, come le alleanze collaborative nel settore dello sport.

***Sostegno allo sviluppo delle politiche***

Nei settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport, [...]il programma sostiene:

- a) la sperimentazione, l'elaborazione e l'attuazione delle agende politiche dell'Unione, anche mediante dialoghi politici con i portatori di interessi e [...]altri strumenti [...]<sup>30</sup>, in particolare
- i) per quanto riguarda l'istruzione e la formazione: il quadro europeo delle qualifiche (EQF) [...], il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) [...], il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) [...], le reti ENIC (rete europea dei centri di informazione) e NARIC (centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea), la rete Euroguidance, il quadro comune e gli strumenti per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass), la rete Eurydice, i coordinatori nazionali per l'apprendimento degli adulti, i servizi centrali e nazionali di sostegno per le piattaforme online, quali la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE) e eTwinning, lo spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS), compreso il gruppo per il follow-up del processo di Bologna (BFUG), e i punti di riferimento nazionali della rete europea per il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati[...];
- ii) per quanto riguarda la gioventù: la rete Youth Wiki, la rete Eurodesk, il Forum europeo della gioventù, Youthpass, i gruppi di lavoro nazionali che attuano il dialogo dell'UE con i giovani; e
- iii) per quanto riguarda lo sport: gli organismi nazionali di coordinamento che attuano la settimana europea dello sport a livello nazionale;

---

<sup>30</sup> [...].

- b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione e il relativo sostegno, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale, i centri di risorse e gli strumenti intesi a facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento, comprese le attività di formazione, creazione di reti e cooperazione;
- c) la diffusione e la comunicazione.

## [...] **TITOLO III**

# **INCLUSIONE E DIVERSITÀ**

### *Articolo 8*

#### *Misure di sostegno all'inclusione e alla diversità*

1. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma garantiscono un approccio inclusivo in tutte le attività.
2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure [...] adeguate per promuovere l'inclusione, la diversità e l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, comprese la parità di genere e la non discriminazione, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità.
3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario e prefinanziamenti.
4. La Commissione può adeguare, oppure può autorizzare le agenzie nazionali [...] ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, i meccanismi di sostegno finanziario per migliorare l'accesso alle persone con minori opportunità.
5. I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere la partecipazione delle persone con minori opportunità non giustificano il rigetto di una domanda nell'ambito del programma.

6. Le agenzie nazionali [...] elaborano o aggiornano, se del caso, piani d'azione [...] per l'inclusione e la diversità [...], prestando particolare attenzione alle sfide specifiche riguardanti l'accesso al programma nei contesti nazionali. I piani [...] per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità, compresi i piani [...] per l'inclusione e la diversità.

## **[...] TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

#### *[Articolo 9*

#### *Bilancio*

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a 40 827 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. Oltre agli importi indicati al paragrafo 1 del presente articolo, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è messo a disposizione un contributo finanziario aggiuntivo a titolo del regolamento (UE) [XXX]\* del Parlamento europeo e del Consiglio [Europa globale] per sostenere le azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tale contributo è in linea con un documento unico di programmazione elaborato a norma del regolamento (UE) XXX [Europa globale].

3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.
4. La dotazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 10 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici specifici e istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.]

## Articolo 10

### ***Risorse aggiuntive***

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

***Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo***

1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può ricevere un contributo anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 10 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

## Articolo 12

### *Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione*

1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di detto regolamento.
2. I fondi attuati in regime di gestione indiretta in uno Stato membro sono assegnati sulla base:
  - a) della popolazione e del costo della vita nello Stato membro in questione;
  - b) della distanza tra le capitali degli Stati membri;
  - c) della performance, calcolata sulla base dei dati più recenti disponibili.
3. La Commissione specifica ulteriormente tali criteri e le formule sottostanti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15. Le formule evitano riduzioni sostanziali da un anno all'altro del bilancio annuale assegnato agli Stati membri e minimizzano gli squilibri eccessivi nel livello dei fondi assegnati.
4. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti e donazioni non finanziarie.

5. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.
6. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.
7. I soggetti giuridici pubblici, nonché gli istituti e le organizzazioni operanti nei settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport che nel corso degli ultimi due anni abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche diverse da sovvenzioni dell'Unione sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria e operativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

## [...] TITOLO V

### PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA

#### *Articolo 13*

##### *Paesi terzi associati al programma*

1. La partecipazione al programma può essere aperta ai paesi terzi seguenti mediante associazione piena o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 [...] ed è applicabile a:
  - a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché microstati europei (Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano), conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi;
  - b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nei protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

- c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nei protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo internazionale specifico riguardante la partecipazione del paese terzo ai programmi dell'Unione.

2. Gli accordi [...] per la partecipazione al programma di cui al paragrafo 1:

- a) garantiscono un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo [...] associato al programma;
- b) stabiliscono le condizioni per [...] l'associazione [...] al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) al programma e i rispettivi costi amministrativi;
- c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
- d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
- e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati ai sensi [...] dell'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.

4. I paesi terzi che hanno partecipato a uno dei programmi precedenti a norma dei regolamenti (UE) 2021/817, (UE) 2021/888, (UE) n. 1288/2013 o (UE) 2018/1475 e hanno istituito un'agenzia nazionale nel corso di uno dei pertinenti periodi di programmazione non sono presi in considerazione ai fini dell'associazione parziale al programma.

L'associazione parziale al programma è conforme a quanto segue:

- a) per i paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), gli accordi puntano in linea di principio alla piena associazione dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati. Gli accordi possono prevedere una fase di associazione parziale solo come fase di transizione per i paesi terzi che non sono ancora pronti sul piano operativo per la piena associazione;
  - b) per i paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), senza prospettive di piena associazione, gli accordi possono puntare all'associazione parziale, a condizione che questa sia nell'interesse dell'Unione;
  - c) i paesi terzi soggetti all'associazione parziale al programma rispettano i valori dell'Unione;
  - d) gli accordi utilizzano un unico modello di associazione parziale al programma, identico per tutti i paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), e per quelli di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).
5. La Commissione fornisce annualmente al comitato del programma informazioni sui contributi finanziari dei paesi terzi che partecipano al programma mediante associazione piena o parziale e sulle loro dotazioni per le diverse azioni previste dal programma.

## *Articolo 14*

### ***Ammissibilità***

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità.
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione uno o più dei seguenti soggetti giuridici:
  - a) entità stabilite in uno Stato membro;
  - b) entità stabilite in un paese terzo associato al programma;
  - c) organizzazioni internazionali;
  - d) altre entità stabilite in paesi terzi non associati al programma se il finanziamento di tali entità è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, se del caso ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati al programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.  
Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati al programma.

4. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
5. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione, possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.

Articolo 14 bis

**Disposizioni per agevolare la partecipazione al programma**

Gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano tutte le misure necessarie e appropriate per eliminare eventuali ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma, comprese, se possibile, misure volte alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento di visti o permessi di soggiorno.

## [...] TITOLO VI

### PROGRAMMAZIONE

#### *Articolo 15*

##### *Programma di lavoro*

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Ai fini della loro inclusione iniziale, le nuove azioni in regime di gestione diretta sono adottate dalla Commissione nell'ambito di un programma di lavoro distinto ("programma di lavoro per le nuove azioni"). Il programma di lavoro per le nuove azioni è specifico e totalmente separato dal programma di lavoro che attua le azioni non nuove ("programma di lavoro ordinario"). Le nuove azioni sono proposte sulla base dei seguenti criteri:
  - a) allineamento agli obiettivi del programma;
  - b) allineamento alle priorità connesse al programma stabilite nei pertinenti strumenti del Consiglio;
  - c) valore aggiunto europeo;
  - d) incidenza di bilancio sulle altre azioni del programma.

3. Per la loro prima attuazione mediante un programma di lavoro a norma del presente regolamento, le opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza di cui all'articolo 5, lettera a), sono considerate nuove azioni, indipendentemente dalla loro modalità di gestione, e sono adottate dalla Commissione in un programma di lavoro per le nuove azioni a sé stante. Prima della presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato del programma, la Commissione elabora il programma di lavoro per le nuove azioni relativo alle opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza in stretta cooperazione con il comitato del programma. Il comitato del programma fornisce un contributo sulla direzione operativa di tale nuova azione e sulle relative modalità di attuazione.
4. Il successivo finanziamento delle nuove azioni dopo la loro attuazione iniziale nell'ambito di un programma di lavoro per le nuove azioni è soggetto a una valutazione effettuata dalla Commissione che esamina, tra l'altro, in quale misura tali azioni soddisfano gli obiettivi del programma e i criteri di cui al paragrafo 2.
5. L'attuazione delle azioni che non sono più nuove azioni avviene attraverso il programma di lavoro ordinario.
6. Per quanto riguarda le opportunità di sviluppo del talento e dell'eccellenza, la Commissione presenta al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 4. Prima di inserire l'azione nel programma di lavoro ordinario, la Commissione tiene nella massima considerazione le opinioni espresse in sede di Consiglio.

7. I programmi di lavoro stabiliscono nel dettaglio, a seconda dei casi:
- a) l'importo indicativo assegnato a ciascuna azione;
  - b) l'importo indicativo assegnato a ciascun settore;
  - c) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che dovranno essere gestite dall'agenzia nazionale;
  - d) per le nuove azioni da includere nel programma di lavoro per le nuove azioni, la prova della conformità ai criteri di cui al paragrafo 2;
  - e) per le nuove azioni da includere nel programma di lavoro ordinario, l'esito della valutazione che esamina, tra l'altro, in quale misura tali nuove azioni soddisfano gli obiettivi del programma e i criteri di cui al paragrafo 2.
8. La Commissione adotta ciascun programma di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis.
9. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta i progetti di atti di esecuzione di cui al presente articolo e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

## [...] TITOLO VII

### COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

#### *Articolo 16*

##### *Informazione, comunicazione e diffusione*

1. In cooperazione con la Commissione e le autorità nazionali, le agenzie nazionali [...] sviluppano una strategia di comunicazione coerente per quanto riguarda la divulgazione efficace nonché la diffusione e l'impiego dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma. [...]
2. Le agenzie nazionali [...] assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati. Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nei rispettivi paesi.
3. **[**Le azioni e le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuate conformemente al regolamento (UE) [XXX]\* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], che stabilisce le norme per il quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio, comprese norme applicabili a tutti i programmi dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e visibilità, compresi in particolare gli obblighi per i beneficiari e i partner esecutivi.**]**

## [...] **TITOLO VIII**

### **SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT**

#### *Articolo 17*

##### *Disposizioni per la gestione indiretta a livello nazionale*

1. A norma dell'articolo 157, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'attuazione del programma in regime di gestione indiretta comporta la designazione di un'autorità nazionale e di un'agenzia nazionale, come specificato agli articoli 18 e 19.
2. L'autorità nazionale [...] agisce in qualità di organismo di gestione indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto v), del regolamento [...] (UE, Euratom) 2024/2509 [...] per quanto riguarda il monitoraggio, il controllo e l'audit dell'agenzia nazionale, e ad essa spetta la responsabilità principale nei confronti della Commissione per l'esecuzione complessiva dei fondi dell'[...]Unione da parte dell'agenzia nazionale [...].
3. L'agenzia nazionale agisce in qualità di organismo di gestione indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto v) o vi), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ed è responsabile di tutti i compiti di esecuzione del bilancio specificati nell'accordo di contributo con la Commissione.

## *Articolo 18*

### *Autorità nazionale*

1. Gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma designano un organismo di diritto pubblico quale autorità nazionale ai fini del presente regolamento. Essi possono designare più di un'autorità nazionale. Essi notificano alla Commissione, tramite la loro rappresentanza permanente o missione presso l'Unione europea, [...] le rispettive autorità nazionali [...] e [...] le persone legalmente autorizzate ad agire per [...] loro conto.
2. L'autorità nazionale designa un'agenzia nazionale per la durata del programma e ne dà notifica alla Commissione. L'autorità nazionale non designa un ministero quale agenzia nazionale [...]. L'autorità nazionale può designare più di un'agenzia nazionale. Nel caso in cui vi sia più di un'agenzia nazionale, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma istituiscono un meccanismo adeguato per coordinare l'attuazione del programma a livello nazionale.
3. L'autorità nazionale designa un organismo di audit indipendente, come indicato all'articolo 21.

4. L'autorità nazionale fornisce alla Commissione un'adeguata valutazione ex ante, la quale attesti che l'agenzia nazionale soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 157, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, nonché i requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e le norme per la gestione dei fondi del programma.

Ai fini del primo comma si applicano le disposizioni seguenti:

- a) per le procedure richieste specificamente dalla Commissione, comprese le proprie e quelle specificate nel presente regolamento, non è effettuata alcuna valutazione ex ante, in linea con l'articolo 157, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
  - b) per le procedure diverse da quelle specificate alla lettera a), l'autorità nazionale effettua una valutazione ex ante basata sui controlli e sugli audit da essa effettuati o sui controlli e sugli audit effettuati dall'organismo di audit indipendente;
  - c) qualora l'agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata conformemente ai regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888, la portata della valutazione ex ante è limitata ai requisiti nuovi, salvo eccezioni giustificate.
5. Qualora la Commissione respinga la designazione dell'agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio riguardante la valutazione ex ante, o qualora l'agenzia nazionale non soddisfi i requisiti minimi fissati dalla Commissione, l'autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive per assicurare la conformità, previa approvazione della Commissione, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale. Un'agenzia nazionale è esentata dalla valutazione ex ante in casi eccezionali in cui cessi di operare o di esistere e sia l'autorità nazionale stessa a svolgere compiti di esecuzione del bilancio conformemente al presente regolamento e ai relativi accordi.

6. L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti [...] per le operazioni della propria agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell'Unione applicabili.
7. L'autorità nazionale garantisce che le nomine delle persone responsabili della gestione dell'agenzia nazionale siano giustificate dalla natura dell'azione, seguano norme e procedure eque e trasparenti e non diano luogo a conflitti di interessi. [...]
8. L'autorità nazionale monitora e supervisiona i compiti di esecuzione del bilancio affidati alla propria agenzia nazionale. Essa informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere significativamente sulla gestione del programma e dei fondi del programma.
9. L'autorità nazionale trasmette ogni anno alla Commissione una relazione sulle sue attività di monitoraggio e di supervisione e, se del caso, una dichiarazione sul seguito dato alle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione in risposta a tale relazione.
10. L'autorità nazionale assume e mantiene la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell'Unione trasferiti dalla Commissione all'agenzia nazionale nel quadro del programma.

11. Nei casi di irregolarità, negligenza o frodi imputabili all'agenzia nazionale, nonché di gravi carenze, responsabilità o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte dell'agenzia nazionale, qualora una qualsiasi di tali fattispecie dia luogo a richieste della Commissione nei confronti dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale è tenuta a rimborsare [...] la Commissione in relazione a tali richieste.
12. Nei casi di cui al paragrafo 11, l'autorità nazionale può revocare il mandato dell'agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora intenda revocare tale mandato per altri motivi giustificati, l'autorità nazionale notifica la revoca alla Commissione entro un termine ragionevole prima della data prevista per la revoca del mandato. In tal caso, l'autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente misure di transizione specifiche e di durata limitata.
13. Nel caso della revoca di cui al paragrafo 12, l'autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell'Unione assegnati all'agenzia nazionale cui è stato revocato il mandato e assicura il trasferimento senza ostacoli alla nuova agenzia nazionale di tali fondi, nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari per la gestione del programma. L'autorità nazionale fornisce all'agenzia nazionale cui sia stato revocato il mandato il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale. Qualora vi sia un periodo transitorio tra la revoca del mandato e la designazione di una nuova agenzia nazionale accettata dalla Commissione, l'autorità nazionale è responsabile, durante tale periodo, di tutti gli obblighi dell'agenzia nazionale di cui al presente regolamento e di tutti i suoi obblighi contrattuali in essere nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione.

14. Qualora un'agenzia nazionale cessi di operare o di esistere e non sia designata alcuna nuova agenzia nazionale a seguito del recesso di un paese terzo dal programma, l'autorità nazionale è principalmente responsabile di tutti gli obblighi dell'agenzia nazionale, nonché dell'adempimento e della chiusura di tutti gli obblighi contrattuali in essere nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione.
15. Su richiesta della Commissione, l'autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, ammissibili a partecipare a un'azione del programma nel proprio territorio.
16. L'autorità nazionale, in cooperazione con la Commissione, contribuisce a [...] promuovere e [...] ad agevolare sinergie e complementarità efficaci con altri fondi o programmi a livello di Unione, nazionale o regionale.

[...]

## *Articolo 19*

### *Agenzia nazionale*

1. L'agenzia nazionale:
  - a) è un organismo ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto v) o vi), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, disciplinato dal diritto dello Stato membro, o del paese terzo associato al programma, in questione;
  - b) dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati ad adempiere con successo ai propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;
  - c) dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello di Unione;
  - d) dispone delle competenze necessarie per attuare efficacemente le azioni in tutti i settori del programma per i quali riceve un contributo dell'Unione;
  - e) offre, se richiesto dalla Commissione, adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che è chiamata a gestire.
  
2. L'agenzia nazionale pianifica adeguatamente i propri compiti per l'attuazione delle azioni pertinenti definite nel programma di lavoro di cui all'articolo 15 e nei pertinenti accordi con la Commissione, nonché per le attività di informazione, comunicazione e diffusione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3. L'agenzia nazionale gestisce tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del programma sotto la sua responsabilità conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e ai pertinenti accordi con la Commissione.
4. L'agenzia nazionale fornisce sostegno finanziario ai beneficiari ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 mediante convenzioni di sovvenzione quali indicate dalla Commissione per la pertinente azione del programma.
5. L'agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione scritta dell'autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito relativo all'attuazione del programma o di esecuzione del bilancio che le sia stato conferito. L'agenzia nazionale mantiene la responsabilità esclusiva per qualsiasi compito delegato a terzi.
6. L'agenzia nazionale trasmette ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione una dichiarazione di gestione, una relazione e qualsiasi altro documento richiesto in conformità dell'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
7. L'agenzia nazionale dà attuazione in tempo utile alle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione di gestione annuale, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo.

**Commissione europea**

1. Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 18, paragrafo 4, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, avvalendosi in particolare della valutazione ex ante fornita dall'autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e della relazione annuale, presentata dall'autorità nazionale, di cui all'articolo 18, paragrafo 9.
  
2. In base alla valutazione ex ante di cui all'articolo 18, paragrafo 4, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'agenzia nazionale entro un termine adeguato da concordare tra la Commissione e l'autorità nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale prima di aver accettato la valutazione ex ante come soddisfacente o di aver adottato opportune misure di vigilanza a norma dell'articolo 157, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale. Qualora l'agenzia nazionale non soddisfi più i requisiti minimi, la Commissione può sospendere il suo rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale fino a quando non siano state adottate misure correttive per garantire la conformità; in caso contrario può chiedere all'autorità nazionale di revocare il mandato dell'agenzia nazionale e di designarne una nuova, previa valutazione ex ante positiva.

3. La Commissione fornisce alle autorità nazionali e alle agenzie nazionali informazioni e orientamenti adeguati al fine di garantire un'attuazione e una gestione coerenti e di alta qualità del programma. In particolare, specifica le modalità di pianificazione, di gestione del progetto e di rendicontazione e garantisce che tali modalità seguano procedure semplici.
4. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del programma prima di aver approvato i documenti di pianificazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2.
5. La Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi del programma:
  - a) un contributo per il sostegno finanziario delle azioni del programma la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;
  - b) un contributo a sostegno dei compiti di gestione del programma dell'agenzia nazionale;
  - c) se del caso, un contributo aggiuntivo per le azioni di cui all'articolo 7, lettere a) e b).
6. La Commissione comunica all'autorità nazionale e all'agenzia nazionale i risultati delle sue analisi e osservazioni sulla relazione annuale e sulla dichiarazione di gestione di cui all'articolo 18, paragrafo 9, e all'articolo 19, paragrafo 6, e sul parere di audit di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

7. Qualora la Commissione non accetti la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell'organismo di audit indipendente, oppure in caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può attuare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in conformità dell'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
8. La Commissione incoraggia e mantiene un dialogo e una cooperazione attivi con e tra le agenzie nazionali e le autorità nazionali, compresi lo scambio [...] di buone pratiche, riunioni periodiche o altri mezzi, al fine di migliorare e garantire un'attuazione e una gestione coerenti del programma. Essa garantisce inoltre l'esistenza di condizioni appropriate per un efficace scambio di informazioni tra le istituzioni dell'Unione, le agenzie nazionali o altri organismi ed entità che attuano il programma, in regime di gestione diretta o indiretta.
9. La Commissione [...] provvede affinché i sistemi informatici necessari per [...] attuare gli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, [...] in particolare in regime di gestione indiretta, siano efficienti, stabili e di facile utilizzo. Il programma sostiene lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione di tali sistemi informatici.

***Organismo di audit indipendente***

1. L'organismo di audit indipendente:
  - a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;
  - b) garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit riconosciuti a livello internazionale;
  - c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte; in particolare, l'organismo di audit indipendente è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte.
2. L'organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 di tale regolamento [...].
3. L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, e alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale.

***Principi del sistema di controllo***

1. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. La Commissione fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.
2. L'agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni che gestisce fissate nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni attribuite siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.
3. Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi.

## [...] TITOLO IX

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 22 bis

#### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 23*

#### *Abrogazione*

I regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

***Disposizioni transitorie***

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888.
3. Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni svolte nell'ambito dei regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888 e quelle da attuare nell'ambito del presente programma.
4. I riferimenti al Servizio di volontariato europeo nella normativa dell'Unione si intendono come comprendenti dei riferimenti alle attività di volontariato a norma sia del regolamento (UE) 2021/888 sia del presente regolamento.

*Articolo 25*

***Entrata in vigore e applicazione***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente / La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---